



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

Prot. n. 34203

Pos. XIV.10.9

Tempio Pausania,

23 MAR. 2017

**PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETÀ ALTAMIRA E PIÙ  
SITI IN COMUNE DI LUOGOSANTO, LOCALITÀ "LU SFUSSATU", SOTTOPOSTI A OPERE DI  
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ESEGUITE A CURA E SPESE DELLO STATO E  
DALL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**

(art. 53 e segg. R.D.L. 3267/1923)

**Visto** l'Atto di sottomissione e di liquidazione delle indennità dovute alla Ditta ALTAMIRA Michele, nato a Luogosanto il 05.03.1941, per compensi di occupazione temporanea contemplati dagli articoli 50 e 51 del R.D.L. 3267/1093, progetto n. 28.05.1986 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio P. approvato dall' Assessorato Difesa Ambiente con Decreto n. 476 del 07.08.1986.

**Vista** la Determinazione n°7 del 25.01.2017 dell'Amministratore Unico dell'Agenzia FORESTAS Prof. Giuseppe PULINA che esprime parere favorevole alla restituzione dei terreni in occupazione in oggetto e incarica il Servizio Territoriale di Tempio Pausania dell'Agenzia FORESTAS medesima di predisporre richiesta al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e V.A. di Tempio Pausania del collaudo delle aree sopraelencate, ai sensi dell'art. 53 del RDL n° 3267 del 30.12.1923 e articoli 67 e 68 del RDL n° 1126 del 16.05.1926 e della redazione del Piano di Coltura e Conservazione.

**Visto** il verbale di collaudo redatto in data 10.05.2017 e sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania, Commissario Capo del CFVA Dott.ssa Cristina Iannetta, su delega ricevuta dal Direttore del Servizio, Dottor Giancarlo Muntoni, ai sensi del disposto dell'art. 67 del R.D. n° 1126 del 16.05.1926;

**Accertato**, che i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono ubicati in comune di Luogosanto all'interno dell'Unità Gestionale di Base (UGB) *Lu Sflussatu*, compresa nel complesso Forestale Limbara-Tempio, della superficie complessiva di 83.89.55.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

**Considerato** che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

**Accertato** che i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono ubicati in comune di Luogosanto all'interno dell'Unità Gestionale di Base (UGB) Lu Sfussatu, della superficie complessiva di 83.89.55.

**Valutato**, congiuntamente con l'Agenzia FORESTAS, che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere Forestale e non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendano necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

**Visti** gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n°3267/1923 in base ai quali i proprietari dei terreni interessati dagli interventi devono compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A. ai sensi delle disposizioni contenute del R.D.L. n° 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n° 1126/1026;

**Visto** l'articolo 30 (Piani di coltura e conservazione dei boschi di nuovo impianto) delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.24/CFVA del 23 agosto 2006;

**Vista** la Legge forestale della Sardegna, n°8 del 27 aprile 2016, in particolare quanto esposto negli articoli 17 (Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea), 19 (Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali), 20 (Vincolo idrogeologico). La Legge al 1° comma dell'articolo 5 recita: *"La Regione definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione del settore forestale nel territorio regionale attraverso una pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile"*;

**Preso atto** degli orientamenti gestionali proposti dal Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001 ed approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.53/9 del 27.12.2007, in particolare della linea d'intervento protettiva, orientata alla conservazione ed al miglioramento del livello di stabilità delle terre e dell'efficienza funzionale dei sistemi forestali mediterranei;





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

### Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

#### Art. 1

#### Elenco terreni

I terreni in oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono censiti in catasto come appresso elencato:

Comune	Foglio	Mappale	Variazioni	Superficie (ha)
Luogosanto	29	20		06.59.05
Luogosanto	29	23		00.05.59
Luogosanto	29	24		00.06.86
Luogosanto	29	27		00.09.42
Luogosanto	29	28		00.89.75
Luogosanto	29	29		03.16.55
Luogosanto	29	30		08.44.94
Luogosanto	29	31		00.61.14
Luogosanto	29	32		00.99.29
Luogosanto	29	33		08.25.70
Luogosanto	29	48	ex 21	03.09.27
Luogosanto	29	49	ex 22	00.01.30
Luogosanto	29	54	ex 25	37.91.84
Luogosanto	29	55	ex 26	00.00.23
Luogosanto	30	129	ex 50	11.82.84
Luogosanto	30	130	ex 50	01.85.78
<b>totale</b>				<b>83.89.55</b>

#### Art. 2

#### Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del RDL n°3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a qualunque titolo, anche a fini edificatori. Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art.7 del RDL n°3267/1923 e dell'art.21 del RD n° 1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purché funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni, compete all'Amministrazione Forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo. Sono fatte salve le competenze delle Amministrazione preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

### Art. 3

#### **Governo, trattamento e rinnovazione del bosco**

L'attuale soprassuolo sito in località Lu Sfussatu è costituito da tre principali tipologie forestali: un rimboschimento di conifere mediterranee monospecifico (principalmente *Pinus pinaster*) o misto in consociazione con specie quercine (*Quercus ilex* e *Quercus suber*); un bosco irregolare di latifoglie a prevalenza di leccio, caratterizzato da una eterogenea distribuzione areale, struttura, grado di copertura; una formazione a macchia mediterranea, con un grado evolutivo differente ed una copertura non omogenea.

L'orientamento gestionale del rimboschimento artificiale dovrà essere finalizzato al ripristino di processi naturali di autopertpetuazione affinché si incrementi la resistenza e la resilienza dell'ecosistema. Nello specifico, sebbene il *Pinus pinaster* (specie autoctona con areale di indigenato localizzato presso M.te Limbara e M.te Pinu-Telti) conservi la capacità di rinnovarsi spontaneamente, ma solamente a seguito di specifici trattamenti selvicolturali o di incendio, non esistendo certezze sulla provenienza di origine del seme per allevare il postime utilizzato, si suggerisce di favorire la reintroduzione delle latifoglie autoctone e, nelle strutture a maggior densità, la formazione di un piano dominato vitale e vigoroso. In particolare, nello stadio di perticaia si propongono diradamenti di tipo basso, grado debole, eseguiti con criterio selettivo. I tagli saranno mirati all'eliminazione graduale della conifera, quale specie transitoria, quando questa avrà esaurito il ruolo preparatorio, e di accompagnamento della vegetazione autoctona. In particolare si deve perseguire una diversificazione strutturale assecondando i nuclei di rinnovazione affermata delle specie autoctone.

Il soprassuolo a prevalenza di leccio (*Quercus ilex*) deriva in parte da un preesistente soprassuolo di origine agamica oggetto di interventi selvicolturali durante la gestione pubblica; in parte è ascrivibile ad un soprassuolo di neoformazione, prevalentemente di origine gamica, favorito dalla sospensione di fattori di disturbo; infine comprende nuclei di lecceta localizzati in corrispondenza delle aree rocciose. In considerazione di quanto descritto la gestione del soprassuolo deve essere improntata su azioni di recupero delle porzioni di popolamento che ancora risentono dei preesistenti fattori di degrado attraverso interventi di ricostituzione boschiva (ceduazioni, tramarrature, succissioni, eventuali rinfoltimenti, ripuliture localizzate su nuclei di rinnovazione) diversificati in relazione alla tipologia forestale e al livello di degrado.

Riguardo alla componente macchia mediterranea l'orientamento gestionale da perseguire prevede un'evoluzione naturale (non intervento) o localmente guidata (interventi cauti e puntuali), ossia assecondare l'evoluzione naturale verso una maggior complessità strutturale anche con interventi





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

selvicolture localizzati per regolare la composizione specifica, favorendo lo sviluppo di nuclei di rinnovazione.

Nel complesso si perseguono criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento ed il miglioramento della resistenza e resilienza del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva, igienico-sanitaria, ecc.).

#### Art. 4

#### Introduzione di nuove specie arboree

È vietata l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica. È auspicabile la graduale eliminazione delle specie arboree (es, *Cedrus spp.*, *Cupressus spp.*) non indigene messe a dimora nei rimboschimenti.

#### Art. 5

#### Esercizio del pascolo in bosco

Il pascolamento all'interno del bosco, con l'esclusione dei caprini con le limitazioni previste dall'articolo 9 RDL n°3267/1923, è ammesso al fine di ridurre il materiale combustibile ed il pericolo di insorgenza di incendi, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti PMPF. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco (art. 10, Legge n° 353/2000).

#### Art. 6

#### Altri obblighi e divieti

Il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel Servizio Antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco. Riguardo alla viabilità esistente all'interno del perimetro si prescrive l'obbligo di eseguire periodicamente le opere di manutenzione necessarie (ripristino cunette longitudinali, pulizia tombini, realizzazione cunette trasversali su tratti a maggior pendenza, eliminazione mediante l'utilizzo di decespugliatore della vegetazione cresciuta sul piano viario) affinché si eviti il dilavamento e si conservi la transitabilità ai mezzi di soccorso.

Il proprietario si impegna a prevenire gli incendi boschivi attraverso una gestione del combustibile vegetale presente, in particolare quello fine e il materiale morto, attraverso interventi selvicolture, consistenti in ripuliture, diradamenti, spalcatore/potature, o decespugliamenti, consistenti in triturazione delle parti epigee e rilascio dei residui sul terreno. Tali operazioni, localizzate preferenzialmente lungo le piste, sono finalizzate ad ostacolare la propagazione dell'incendio





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

attraverso la riduzione della quantità ed una interruzione della continuità orizzontale e verticale dei combustibili stessi.

Senza la preliminare autorizzazione del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Tempio Pausania è vietata:

- ❖ l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo per un'eventuale apertura di fasce parafuoco perimetrali a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- ❖ l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;
- ❖ la lavorazione anche superficiale del terreno finalizzata alla introduzione di colture agrarie.

#### Art. 7

##### **Apertura di piste, fasce parafuoco, realizzazione di vasconi**

Previo autorizzazione del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Tempio P., fatte salve le competenze di altre Amministrazioni, è possibile, per finalità di gestione o per fini antincendio:

- ❖ l'apertura ex novo di piste di servizio, classificate come viabilità secondaria ex art. 3 P.M.P.F. vigenti, realizzate su fondo naturale, senza opere d'arte salvo un limitato modellamento e rimozione di materiale dalla superficie;
- ❖ l'apertura di fasce parafuoco terziarie, ossia di aree di larghezza inferiore a 15 metri totalmente prive di vegetazione, come definite dall'art. 3 delle P.M.P.F. vigenti e la costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore ai 450 mc

#### Art. 8

##### **Danni al bosco**

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di infestazioni di insetti fitofagi, xilofagi, o altri agenti patogeni, al fine di evitare la ulteriore propagazione, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata al Servizio Ispettorato Forestale di Tempio Pausania, anche per il tramite della Stazione Forestale V.A. competente per territorio, e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

#### Art. 9

##### **Altre forme di godimento del bosco**

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di Coltura e Conservazione devono essere osservate norme di legge e regolamento,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale  
Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato di Tempio Pausania

generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nella Legge Forestale della Sardegna n.8/2016.

**Art. 10**  
**Cambio di proprietà**

Il presente piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono peraltro imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti. Della sussistenza del presente Piano di Coltura e Conservazione, in caso di alienazione dei terreni da parte del proprietario, si dovrà darne menzione nell'atto notarile di compravendita

**Art. 11**  
**Approvazione del Piano di Coltura e Conservazione**

Il presente Piano di Coltura e Conservazione è approvato dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ai sensi dell'art. 54 del RDL n° 3267/1923, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 della Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Il Piano di Coltura e Conservazione, nella sua efficacia, è parificato alle P.M.P.F.

Tempio Pausania 23 MAG. 2017

Il Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato  
Ripartimentale di Tempio Pausania  
Dott. Giancarlo Muntoni



*G. Muntoni*

Il Proprietario

VISTO SI APPROVA  
Il Direttore Generale del Corpo Forestale e V.A.  
Dott. Gavino Diana



